

r.g. 785/2022 v.g.



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti

letto il ricorso depositato in data 31.5.2022 da Crucitti Giuseppe e Tomasello Giuseppa con il quale i ricorrenti chiedono dichiararsi aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 – quinquies legge 3 del 2012, come integrato in data 27.6.2022 a seguito del decreto del Giudice;

vista la relazione del gestore nominato dall'OCC come integrata in data 1.7.2022 a seguito del decreto del Giudice;

vista la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;
- i debitori versano in stato di sovrindebitamento;
- i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge (i debitori hanno presentato Cud e dichiarazioni dei redditi per gli anni nei quali hanno svolto attività lavorative e hanno depositato gli estratti di conti bancari e postali);
- gli atti consentono la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;



ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare ex art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/12 i debitori a continuare ad utilizzare l'immobile sito in Cerveteri, Via Cuma n. 21, fino alla sua liquidazione trattandosi della casa adibita ad abitazione principale dei ricorrenti;

osservato che i proponenti hanno chiesto di escludere dalla liquidazione la somma di euro 1.200,00 mensili necessaria per il sostentamento del nucleo familiare da quanto percepito da entrambi a titolo di stipendio, pensione;

osservato che i proponenti hanno chiesto di escludere dalla liquidazione i beni mobili registrati, vetusti, di modico valore e necessari agli stessi per recarsi al lavoro;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Crucitti Giuseppe e Tomasello Giuseppa;

nomina liquidatore il dott. Marco Manovelli;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione e dispone che l'OCC comunichi tramite PEC la proposta, la relazione e il presente decreto a tutti i creditori individuati nell'istanza di liquidazione del patrimonio;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizza** i debitori Crucitti Giuseppe e Tomasello Giuseppa a continuare ad utilizzare l'immobile adibito a casa familiare sito in Cerveteri, Via Cuma n. 21, fino alla sua vendita atteso che si tratta dell'abitazione principale del nucleo familiare; dichiara esclusi dalla liquidazione i beni mobili registrati YAMAHA YP400 - Motociclo, TG. DC87117, immatricolata nel luglio 2007 e TOYOTA AYGO, TG. CW020ZC, immatricolata nel novembre 2005,

visto l'art. 14-ter, comma 6. Legge 3 del 2012, **stabilisce** che non è compresa nella liquidazione la somma di euro 1.200,00 mensili (calcolata sull'intero nucleo familiare e per una volta) che i debitori Crucitti Giuseppe e Tomasello Giuseppa percepiscano con la loro attività professionale ovvero a titolo di pensione;

fissa la data del 30.10.2022 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;



dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 20.9.2022 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 (contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 21.7.2022

Il Giudice
Riccardo Rosetti



STUDIO LEGALE
AVV. DANIELE RESTORI
Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)
tel. 0521.200500 - fax 0521.508611
e-mail: restoridaniele@gmail.com

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012

Nell'interesse del sig. Giuseppe Crucitti (C.F. CRC GPP 64S20 H501B) e della sig.ra Giuseppa Tomasello (C.F. TMS GPP 66L54 I600V), entrambi residenti in Cerveteri (RM), via Cuma n. 21, elettivamente domiciliati presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0521/508611 o all'indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dott. Marco Manovelli (C.F. MNV MRC68R26 C773O, mail studiomanovelli@libero.it e pec studiomanovelli@pec.libero.it) con studio in Civitavecchia (RM), largo Plebiscito n. 23, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Civitavecchia con provvedimento in data 13/09/2021.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.



4. Attivo – Immobile sito in Cerveteri (RM), via Cuma n. 21 – terreno agricolo (quota 1/12) sito in Paliano (FR) – immobile (quota ¼) sito in Uboldo (VA), via Sanzio n. 4 - due beni mobili registrati.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

1. Premessa.

Con istanze depositata in data 25 novembre 2020, presso l'OCC da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Civitavecchia, il sig. Giuseppe Crucitti e la sig.ra Giuseppa Tomasello chiedevano la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1 e doc. n. 2).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva le istanze sopra descritte e nominava in data 17-20/12/2020 il dott. Enzo Soccorsi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (doc. n. 3 e doc. n. 4).

Successivamente, in data 13/09/2021, l'OCC provvedeva alla sostituzione del Gestore con la nomina del dott. Marco Manovelli (doc. n. 5)

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Crucitti e della sig.ra Tomasello è rimasta invariata e gli stessi non hanno messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il loro già precario stato di crisi.

I ricorrenti provvedono, quindi, con l'ausilio del dott. Marco Manovelli, a presentare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare proposta di liquidazione dei beni nei termini sotto elencati,



impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Crucitti e la sig.ra Tomasello non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà rinnovata alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 bis, legge 3/2012 (doc. n. 6 e doc. n. 7).

I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili agli stessi ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito, attualmente, dal diritto di proprietà (quota 1/2 ciascuno) dell'immobile sito in Cerveteri (RM), via Cuma n. 21, oltre, per quanto riguarda il sig. Crucitti dal diritto di proprietà (quota 1/12) di un terreno agricolo sito in Paliano (FR), e per quanto riguarda la sig.ra Tomasello dal diritto di proprietà (quota 1/4) dell'immobile sito in Uboldo (VA), via Sanzio n. 4 e dal diritto di proprietà di due beni mobili registrati.

Si precisa che i ricorrenti hanno fornito al Gestore tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.



Come si è detto, i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nella sopravvenuta impossibilità da parte del sig. Crucitti e della sig.ra Tomasello di onorare le rate del mutuo, contratto per l'acquisto della propria abitazione, considerate le gravi malattie che hanno colpito gli stessi.

Ma andiamo con ordine!

Gli odierni ricorrenti in data 22 settembre 2005 acquistavano l'immobile in cui ancora oggi risiedono per la complessiva somma di € 200.000,00 versati contestualmente all'atto di compravendita (doc. n. 8).

In pari data, il sig. Crucitti e la sig.ra Tomasello sottoscrivevano un contratto di mutuo ipotecario con la Unicredit S.p.a. per € 200.000,00 (100% del valore dell'immobile acquistato!) da restituirsi in 30 (trenta) anni con rate mensili di circa € 1.000,00 (I.S.C. 4,049%). Si sottolinea al giudicante che a fronte dell'erogazione agli odierni ricorrenti della sopra riportata somma (€ 200.000,00) gli stessi sarebbero tenuti alla restituzione di circa € 350.000,00 (doc. n. 9).

Alla (precaria) situazione finanziaria sopra descritta (i costi inerenti all'abitazione, infatti, drenavano la maggior parte del reddito degli odierni ricorrenti) si aggiungeva la grave malattia¹ che colpiva la sig.ra Tomasello, la quale costringeva il sig. Crucitti ad abbandonare temporaneamente la propria occupazione dovendosi occupare del coniuge "a tempo pieno".

¹ "NEL MAGGIO 2016, EVIDENZA UN'OPACITÀ IREGOLARE TIPO STELLATA NEL QSE dx. ESEGUIVA AGOBIOPSIA MAMMARIA CHE REFERTAVA CARCINOMA INVASIVO DUTTALE DI GRADO NUCLEARE 1-2 NEI CINQUE FRUSTOLI MASTECTOMIA dx E SVUOTAMENTO ASCELLARE LINFONODALE NEL 07/2016 EL: CA INVASIVO DI TIPO DUTTALE MODERATAMENTE DIFFERENZIATO pT1c N2G2. SUCCESSIVA CHEMIO-RAD_IOTERAP_IA SINO MAGGIO 2017". (doc. n. 10).



Naturalmente il sig. Crucitti, una volta stabilizzata la situazione di salute della moglie, si è da subito attivato per la ricerca di un lavoro che potesse garantire il sostentamento della propria famiglia e il pagamento (almeno in parte) dei pregressi debiti, ma, il venir meno di un'occupazione stabile e duratura, l'incalzare dei debiti (viste anche gli alti tassi di interesse (TAN e TAEG) applicati dalla banca) e la malattia² che ha recentemente colpito quest'ultimo, hanno ridotto gli odierni ricorrenti in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del loro patrimonio.

4. Attivo - Situazione Patrimoniale

4.1 – Attivo Sig. Giuseppe Crucitti.

4.1.1.1 – Immobile (quota ½) sito in Cerveteri (RM), via Cuma n. 21.

Come già indicato, il sig. Crucitti è titolare della quota di ½ del diritto di proprietà di un appartamento posto al piano primo della scala D, distinto con il numero interno 5, composto da soggiorno-pranzo, cucina, ripostiglio, due camere, bagno e balcone ed annesso posto auto esterno distinto con il numero 88, sito in Comune di Cerveteri (RM), via Cuma n. 21 (doc. n. 12). Il valore del predetto immobile è stato valutato (per l'intero) in € 89.600,00 (1.200,00 X 66 + 800 X 13) come da valori OMI dell'Agenzia delle Entrate (doc. n. 13).

4.1.1.2. – Terreno (quota 1/12) sito in Paliano (FR), foglio 1 particella 34.

Inoltre, il sig. Crucitti è titolare della quota di 1/12 del diritto di proprietà del terreno sito in Comune di Paliano (FR), foglio 1, Particella 34 superficie

² Ricovero per "ISCHEMIA DA SFORZO IN CORONAROPATIA OSTRUTTIVA MULTIVASALE TRATTATA CON ANGIOPLASTICA SU ARTERIA CIRCONFLESSA. DISLIPIDEMIA. IPERTENSIONE ARTERIOSA. PREGRESSO INFARTO MIOCARDICO ANTERIORE" (doc. n. 11).



2.150 m² (doc. n. 12). Il valore del predetto immobile è stato valutato (per l'intero) in € 2.021,00 (9.400,00 X 0,215 come da valori OMI dell'Agenzia delle Entrate (doc. n. 13).

4.1.2 – Beni mobili registrati.

L'istante non è proprietario di alcun bene mobile registrato, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal PRA (doc. n. 14).

4.1.3 – Quota parte della retribuzione mensile.

Attualmente il sig. Crucitti risulta essere disoccupato. Non appena, però, lo stesso reperirà un'adeguata sistemazione lavorativa, si impegna a rendere immediatamente edotto il Liquidatore e a versare mensilmente una quota del proprio stipendio per la restante durata del piano di liquidazione per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

4.2 – Attivo Sig.ra Giuseppa Tomasello.

4.2.1.1 – Immobile (quota ½) sito in Cerveteri (RM), via Cuma n. 21.

Come già indicato, la sig.ra Tomasello è titolare della quota di ½ del diritto di proprietà di un appartamento posto al piano primo della scala D, distinto con il numero interno 5, composto da soggiorno-pranzo, cucina, ripostiglio, due camere, bagno e balcone ed annesso posto auto esterno distinto con il numero 88, sito in Comune di Cerveteri (RM), via Cuma n. 21 (doc. n. 15).

Il valore del predetto immobile è stato valutato (per l'intero) in € 89.600,00 (1.200,00 X 66 + 800 X 13) come da valori OMI dell'Agenzia delle Entrate (doc. n. 16).

4.2.1.2 - Immobile (quota ¼) sito in Uboldo (VA), via Sanzio n. 4.

Inoltre, la sig.ra Tomasello è titolare della quota di ¼ del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di Uboldo (VR), via Sanzio n. 4 (doc. n. 15).



Il valore del predetto immobile è stato valutato (per l'intero) in € 74.000,00 (1.000,00 X 74) come da valori OMI dell'Agenzia delle Entrate (doc. n. 16).

4.2.2 – Beni mobili registrati.

L'odierna ricorrente è titolare del diritto di proprietà dei seguenti beni mobili registrati (doc. n. 17 e doc. n. 18):

- 1) YAMAHA YP400 - Motociclo, TG. DC87117, immatricolata nel luglio 2007, valore di mercato € 250,00;
- 2) TOYOTA AYGO, TG. CW020ZC, immatricolata nel novembre 2005, valore di mercato € 250,00;

Considerato che le spese di esecuzione potrebbero essere superiori al valore di realizzo, si ritiene antieconomico procedere alla liquidazione dei beni sopra descritti anche se tale decisione è lasciata, ovviamente, al giudicante.

Nel caso in cui si ritenga di procedere alla liquidazione, si chiede che **gli stessi possano essere liquidati al termine della procedura**, in quanto utilizzati dal sig. Crucitti e dalla sig.ra Tomasello per recarsi al lavoro e per svolgere le normali attività quotidiane.

4.2.3 – Quota parte della retribuzione mensile.

Come sopra esposto, la sig.ra Tomasello è assunta a tempo determinato quale collaboratore amministrativo presso la Insieme per Fare Soc. Coop. a r.l. e percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 200,00 (doc. n. 19) oltre ad una pensione di invalidità di € 250,00 mensili. Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) non consente, attualmente, alla stessa di liquidare alcunché alla procedura. Non appena, però, la stessa otterrà un aumento retributivo, si impegna a rendere immediatamente edotto il Liquidatore e a versare mensilmente una quota del proprio stipendio per la restante durata del piano di liquidazione per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.



5. - Passivo

5.1 – Passivo Sig. Giuseppe Crucitti.

A carico del sig. Crucitti sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- a) € 20.324,38 – Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. n. 20);
 - b) € 1.216,26 – Vodafone S.p.a. (doc. n. 21);
 - c) € 1.500,00 – Agos (doc. n. 22 e doc. n. 23);
 - d) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per i costi ddl'OCC, dott. Manovelli (doc. n. 24);
 - e) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese leggi, Avv. Restori (doc. n. 25);
- e così per complessivi € 28.040,64.

5.2 – Passivo Sig.ra Giuseppa Tomasello.

A carico della sig.ra Tomasello sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- a) € 3.931,02 – Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. n. 26);
 - b) € 1.671,22 – Eni S.p.a. (doc. n. 27);
 - c) € 294,96 – Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (doc. n. 28);
 - d) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per i costi ddl'OCC, dott. Manovelli (doc. n. 24);
 - e) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese leggi, Avv. Restori (doc. n. 29);
- e così per complessivi € 10.897,20.

5.3 – Passivo in comune.

A carico di entrambi i ricorrenti, in solido, sussistono le seguenti posizione debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):



a) € 214.046,00 - Unicredit S.p.a. (doc. n. 22, doc n. 23, doc. n. 30 e doc. n. 31);

b) € 3.507,31 – Condominio La Maddalena Arzachena (doc. n. 32);

e così per complessivi € 217.553,31.

5.4 – Riepilogo Passivo Totale del “nucleo familiare”.

a1) € 20.324,38 – Agenzia delle Entrate Riscossione(doc. n. 20);

b1) € 1.216,26 – Vodafone S.p.a. (doc. n. 21);

c1) € 1.500,00 – Agos (doc. n. 22 e doc. n. 23);

d1) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per i costi dell'OCC, dott. Manovelli (doc. n. 24);

e1) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (doc. n. 25);

a2) € 3.931,02 – Agenzia delle Entrate Riscossione(doc. n. 26);

b2) € 1.671,22 – Eni S.p.a. (doc. n. 27);

c2) € 294,96 – Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.(doc. n. 28);

d2) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per i costi dell'OCC, dott. Manovelli (doc. n. 24);

e2) € 2.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (doc. n. 29);

a3) € 214.046,00 - Unicredit S.p.a. (doc. n. 22, doc. n. 23, doc. n. 30 e doc. n. 31);

b3) € 3.507,31 – Condominio La Maddalena Arzachena(doc. n. 32);

e così per complessivi **€ 256.491,15.**

6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.

Le risultanze delle buste paga riferite ai mesi febbraio, marzo e aprile 2021 (doc. n. 33) e il contratto di lavoro fotografano l'attuale situazione



reddituale della sig.ra Tomasello, la quale percepisce circa € 200,00 netti mensili oltre ad una pensione di invalidità di € 250,00 mensili (come sopra esposto, invece, il sig. Crucitti è, attualmente, disoccupato).

Il fabbisogno familiare complessivo del sig. Crucitti e della sig.ra Tomasello è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riporta.

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Spese di alloggio	0,00 ³	
Vitto	400,00	
Utenze (elett. – gas – acqua – tel.)	200,00	
Abbigliamento		1.200,00
Spese mediche (dentista – oculista - eventuali)		1.800,00
Carburante – Ass. - Bollo	200,00	
Varie – non prevedibili		1.800,00
TOTALE	800,00	4.800,00
Fabbisogno medio mensile	1.200,00 = 800,00 + 400,00 (4.800,00/12)	

In considerazione di quanto sopra esposto appare evidente che, le disponibilità finanziarie (retribuzione netta pari a circa € 200,00 complessivi oltre ad una pensione di invalidità di € 250,00 mensili) ed il livello di indebitamento in essere, non consentono, attualmente, al sig. Crucitti e alla sig.ra Tomasello di liquidare alcunché alla procedura. Non appena, però, gli stessi reperiranno un'adeguata sistemazione lavorativa / otterranno un aumento retributivo, si impegnano a rendere immediatamente edotto il

³ Si precisa che a seguito della vendita dell'immobile di proprietà del sig. Crucitti e della sig.ra Tomasello, gli stessi saranno costretti a farsi carico del canone di locazione della nuova unità abitativa in cui andranno a risiedere.



Liquidatore e a versare mensilmente una quota del proprio stipendio per la restante durata del piano di liquidazione per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

7. Liquidazione del patrimonio

Il procedimento al quale il sig. Giuseppe Crucitti e la sig.ra Giuseppa Tomasello chiedono di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovrindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato sia consentito, per il sostentamento familiare, al sig. Crucitti e alla sig.ra Tomasello di trattenere l'importo di € 1.200,00 mensili (si precisa che tale importo dovrà essere aumentato a seguito della vendita dell'immobile di proprietà del sig. Crucitti e della sig.ra Tomasello, essendo, poi, gli stessi costretti a farsi carico del canone di locazione della nuova unità abitativa in cui andranno a risiedere).

Dato atto di ciò, come già indicato, l'attivo che i ricorrenti mettono a disposizione dei propri creditori è costituito da:

- diritto di proprietà (quota ½ ciascuno) dell'unità immobiliare sita in Cerveteri (RM), via Cuma n. 21;



- diritto di proprietà (quota 1/12) del terreno agricolo sito in Paliano (FR), foglio 1 particella 34 (considerato il valore degli stessi la valutazione dell'opportunità della liquidazione viene lasciata al giudicante);
- diritto di proprietà (quota 1/4) dell'unità immobiliare sita in Uboldo (VA), via Sanzio n. 4;
- diritto di proprietà di due beni mobili registrati (considerato il valore degli stessi la valutazione dell'opportunità della liquidazione viene lasciata al giudicante).

Si precisa già da ora che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge, così come saranno individuate dal Liquidatore e che i debitori entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporranno domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Giuseppe Crucitti e la sig.ra Giuseppa Tomasello, come sopra rappresentati

C H I E D O N O

che l'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona del dott. Marco Manovelli, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Civitavecchia;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti



di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;

- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;

- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il sig. Giuseppe Crucitti e la sig.ra Giuseppa Tomasello a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 1.200,00 che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;

- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad €98,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso l'O.C.C.;
- 2) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso l'O.C.C.;
- 3) Decreto nomina Gestore, dott. Soccorsi; 4) Decreto Nomina Gestore, dott. Soccorsi; 5) Decreto Nomina Gestore, dott. Manovelli; 6) Dichiarazione sig. Crucitti; 7) Dichiarazione sig.ra Tomasello; 8) Atto compravendita immobile; 9) Mutuo ipotecario; 10) Documentazione medica sig.ra Tomasello; 11) Documentazione medica sig. Crucitti; 12) Visura Catastale sig. Crucitti; 13) Stima immobili sig. Crucitti; 14) PRA sig. Crucitti; 15) Visura Catastale sig.ra Tomasello; 16) Stima immobili sig.ra Tomasello; 17) PRA sig.ra Tomasello; 18) Libretti di circolazione; 19) Buste paga sig.ra Tomasello; 20) Estratti Agenzia delle Entrate Riscossione Crucitti; 21) Sollecito Vodafone S.p.a.; 22) CRIF Crucitti; 23) Centrale Rischi Crucitti; 24) Preventivo OCC, dott. Manovelli; 25) Preventivo Adv. Daniele Restori; 26) Estratti Agenzia delle Entrate Riscossione Tomasello;



27) Sollecito Eni S.p.a.; 28) Sollecito Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.;
29) Preventivo Avv. Daniele Restori; 30) CRIF Tomasello; 31) Centrale
Rischi Tomasello; 32) Sollecito Condominio La Maddalena; 33) Buste paga
Tomasello; 34) Certificato di residenza Crucitti; 35) Certificato di residenza
Tomasello; 36) Stato di famiglia Crucitti-Tomasello; 37) preventivo di spese
Dott Marco Manovelli accettato dai ricorrenti.

Si producono i seguenti allegati:

- Relazione particolareggiata ex art. 14 ter l.n. 3/2012 e s.m. dott. Manovelli.
Parma, li 20/05/2022

Avv. Daniele Restori

Sig. Giuseppe Crucitti

Sig.ra Giuseppa Tomasello

